COMMISSIONE XII

**INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO**

**4.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e approvazione):

Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (688) . . . . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 13

CHERCHI SALVATORE . . . . . 3

FACCHETTI GIUSEPPE, *Relatore* . . . . . 3, 4

GRASSUCCI LELIO . . . . . 4

NAPOLI VITO . . . . . 4, 5, 13

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 4, 5, 13

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e approvazione):

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (673) . . . . . 14

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . 14, 15, 16, 17

BIANCHINI GIOVANNI . . . . . 15

GRADUATA MICHELE . . . . . 14, 17

MARTINAT UGO . . . . . 15

NAPOLI VITO, *Relatore* . . . . . 14, 15

PELLICANÒ GEROLAMO . . . . . 15

PRANDINI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 16

**Votazioni segrete:**

PRESIDENTE . . . . . 13, 17

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (688).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1983.

L'onorevole Facchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FACCHETTI, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che si rifà a disposizioni già adottate per quattro anni tendenti a regolare, secondo fasce orarie e secondo le varie zone del paese, la durata di esercizio degli impianti di riscaldamento.

Per quattro anni tale disciplina è stata emanata attraverso decreti, rinnovati di anno in anno. L'attuale provvedimento rende permanente quella sperimentazione, introdotta all'indomani della crisi energetica mondiale, che ha dato finora risultati positivi (l'8 per cento del risparmio globale energetico si è realizzato grazie alle disposizioni in questione), che hanno contribuito anche ad introdurre aspetti educativi nei confronti della collettività circa una « coscienza del risparmio energetico ».

Altro elemento significativo del provvedimento oggi al nostro esame riguarda alcune indicazioni a favore di una delegificazione; in effetti, una materia come quella in questione deve contenere una sufficiente elasticità per risolvere i casi che si presentano concretamente nelle varie zone del paese a seconda delle oscillazioni climatiche. L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede, pertanto, che la suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei « gradi-giorno » per ciascuna zona possano essere modificati con decreto del ministro dell'industria.

Questa norma è poi collegata con l'articolo 5 che prevede, in deroga al provvedimento, la potestà per i presidenti delle giunte regionali, e per quelli delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, di aumentare in casi particolari i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento.

Questi due elementi di flessibilità mi pare che si muovano nella giusta direzione per una razionale applicazione del provvedimento stesso.

Nel segnalare alla Commissione l'opportunità di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, ricordo che quest'ultimo ha modificato solo l'articolo 7 del testo originario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Concordiamo sul disegno di legge oggi al nostro esame per le motivazioni illustrate dal relatore. Riteniamo però che l'ultimo comma dell'articolo 2 vada soppresso (presenteremo pertanto formale emendamento in tal senso), non perché siamo contrari in linea di principio, ma perché tale comma contempla una ipotesi di delegificazione senza specificare i criteri sulla base dei quali può intervenire il ministro dell'industria.

GIUSEPPE FACCHETTI, *Relatore*. A me sembra opportuno mantenere l'ultimo comma di questo articolo 2, anche perché esso rappresenta il punto d'arrivo di un lungo dibattito che si è svolto al Senato. A prima vista potrebbe sembrare un comma pleonastico, ma così non è perché si tratta di una competenza specifica del ministro dell'industria.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Invito l'onorevole Cherchi a ritirare l'emendamento da lui proposto. Infatti, la normativa di cui egli chiede la soppressione è strettamente connessa al contenuto dell'articolo. In particolare, per quanto riguarda la durata, è prevista la possibilità di intervento da parte o del presidente della giunta regionale o del sindaco del comune. Tale previsione è stata fatta per evitare un elenco troppo particolareggiato di eccezioni alla norma. Abbiamo pertanto preferito ricorrere a questa formulazione che rinvia, a seconda della durata, la deroga al sindaco del comune (se inferiore ai 15 giorni) o al presidente del consiglio regionale, come ho già detto (se superiore ai 15 giorni). In questo modo si dà la possibilità a chi è responsabile sul territorio di prendere decisioni adeguate alle diverse situazioni territoriali.

Vorrei aggiungere che anche il Governo, insieme a tutti i gruppi parlamentari, ritiene opportuno che in tale materia si giunga ad una delegificazione per evitare il ricorso annuale a provvedimenti come quelli oggi in discussione.

LELIO GRASSUCCI. Il giudizio del gruppo comunista riproduce una valutazione che abbiamo già avuto modo di esprimere al Senato. In linea di principio siamo favorevoli alla tendenza a ridurre l'area di legislazione e ad aumentare contemporaneamente le competenze dell'apparato amministrativo. Tuttavia, proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 perché, se vogliamo rendere definitivo questo provvedimento, dobbiamo dare anche un assetto definitivo alla suddivisione del territorio che con esso viene fatta. Infatti, a meno che non ci si trovi in presenza di fenomeni particolari, le temperature nelle diverse zone climatiche hanno nel corso dei secoli oscillazioni minime.

VITO NAPOLI. Preannuncio la presentazione di due emendamenti che ritengo importanti. All'articolo 3 pongo un problema che si è evidenziato nell'esperienza di questi anni: vi sono situazioni nelle quali aver bloccato gli orari giornalieri, piuttosto che il complesso stagionale, ha comportato anomalie.

Il mio emendamento, pur partendo da un orario complessivo bloccato, permette all'utente di utilizzare questo orario a seconda delle necessità oggettive di riscaldamento.

All'articolo 5 propongo un emendamento che si avvale dell'esperienza che si è avuta in alcuni enti pubblici, dove si è realizzato un sistema di riscaldamento integrato che ha permesso un contenimento dei consumi energetici dell'ordine del 20-25 per cento, emendamento che tende a incentivare l'adozione da parte delle amministrazioni dello Stato di tali sistemi integrati.

PRESIDENTE. Non mi pare che lo emendamento all'articolo 5 sia molto pertinente. Propongo all'onorevole Napoli di trasformarlo in un ordine del giorno.

VITO NAPOLI. Dichiaro di ritirare tale emendamento e ne riproporrò il contenuto in un ordine del giorno.

GIUSEPPE FACCHETTI, *Relatore*. Sono perplesso sulla proposta di emendamento Napoli all'articolo 3, perché si introdurrebbe una coda ad un *iter* che è stato già abbastanza lungo. Mi pare che il provvedimento contenga già il principio del frazionamento di orario che l'emendamento tenderebbe ad introdurre (quindi è vero, l'emendamento non modifica lo spirito della legge).

In secondo luogo, il provvedimento non obbliga ad accendere i riscaldamenti per i periodi previsti per le varie zone; il

buon senso e l'educazione al risparmio energetico, che si stanno affermando nel paese, dovrebbero consentire di risolvere i singoli casi.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento e preferisco vedere approvato questa mattina il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Certamente la *ratio* dell'emendamento va nel senso della legge, poiché non c'è sconfinamento circa l'orario complessivo. Vorrei però far presente all'onorevole Napoli che l'applicazione di « contatore » agli impianti di riscaldamento renderebbe difficili i controlli per gli stessi utenti, e che il meccanismo di cui allo emendamento è già previsto dal dispositivo del provvedimento.

Invito pertanto il proponente a ritirare l'emendamento all'articolo 3.

VITO NAPOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categoria da E1 a E7, è disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

*a*) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

*b*) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

*c*) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ed il valore dei gradi-giorno per ciascuna zona possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ALLEGATO.

| COMUNE | Provincia | Quota m.s.l.m. | Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni | Gradi giorno |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | — | 230 | 120 | 970 |
| Alassio | Savona | 5 | 150 | 1.020 |
| Alessandria | — | 95 | 180 | 2.550 |
| Amatrice | Rieti | 955 | 180 | 3.040 |
| Ancona | — | 16 | 150 | 1.590 |
| Aosta | — | 583 | 180 | 2.750 |
| Arezzo | — | 296 | 170 | 1.950 |
| Ariano Irpino | Avellino | 780 | 180 | 2.440 |
| Atri | Teramo | 442 | 160 | 2.240 |
| Auronzo | Belluno | 864 | 210 | 3.960 |
| Avellino | — | 350 | 150 | 1.940 |
| Bari | — | 5 | 120 | 1.100 |
| Belluno | — | 383 | 195 | 3.000 |
| Benevento | — | 135 | 120 | 1.710 |
| Bergamo | — | 249 | 180 | 2.370 |
| Bertinoro | Forlì | 220 | 160 | 2.150 |
| Biella | Vercelli | 420 | 180 | 2.670 |
| Bologna | — | 55 | 180 | 2.170 |
| Bolzano | — | 262 | 195 | 2.580 |
| Bormio | Sondrio | 1.225 | 200 | 3.310 |
| Bressanone | Bolzano | 559 | 200 | 3.400 |
| Cagliari | — | 4 | 120 | 920 |
| Camerino | Macerata | 671 | 180 | 2.380 |

*Segue*: ALLEGATO.

| COMUNE | Provincia | Quota m.s.l.m. | Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni | Gradi giorno |
|---|---|---|---|---|
| Caserta | — | 68 | 130 | 1.220 |
| Catania | — | 10 | 120 | 690 |
| Chieti | — | 330 | 160 | 2.000 |
| Como | — | 201 | 180 | 2.400 |
| Corleone | Palermo | 542 | 130 | 1.340 |
| Cosenza | — | 237 | 130 | 1.020 |
| Courmayeur | Aosta | 1.224 | 210 | 3.620 |
| Crotone | Catanzaro | 8 | 120 | 930 |
| Desenzano | Brescia | 66 | 160 | 2.130 |
| Desulo | Nuoro | 891 | 160 | 2.250 |
| Dobbiaco | Bolzano | 1.243 | 240 | 5.300 |
| Edolo | Brescia | 699 | 190 | 2.760 |
| Enna | — | 931 | 160 | 2.080 |
| Fabriano | Ancona | 325 | 160 | 2.140 |
| Firenze | — | 50 | 180 | 1.800 |
| Floresta | Messina | 1.275 | 190 | 2.750 |
| Foligno | Perugia | 234 | 150 | 1.750 |
| Foggia | — | 76 | 120 | 1.380 |
| Foppolo | Bergamo | 1.508 | 240 | 5.100 |
| Forlì | — | 34 | 160 | 1.960 |
| Gallipoli | Lecce | 12 | 120 | 790 |
| Genova | — | 19 | 120 | 1.240 |
| Gorizia | — | 84 | 180 | 2.300 |
| Iesi | Ancona | 97 | 150 | 1.580 |
| Imperia | — | 22 | 120 | 1.120 |
| Isola del Cantone | Genova | 298 | 160 | 2.370 |
| Ivrea | Torino | 245 | 180 | 2.310 |

*Segue*: ALLEGATO.

| COMUNE | Provincia | Quota m.s.l.m. | Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni | Gradi giorno |
|---|---|---|---|---|
| Lacedonia | Avellino | 736 | 160 | 2.220 |
| L'Aquila | — | 714 | 180 | 2.670 |
| La Spezia | — | 3 | 150 | 1.390 |
| Lecce | — | 51 | 120 | 1.030 |
| Livorno | — | 3 | 120 | 1.360 |
| Lucera | Foggia | 235 | 150 | 1.520 |
| Macomer | Nuoro | 563 | 150 | 1.610 |
| Melfi | Potenza | 531 | 160 | 1.800 |
| Messina | — | 3 | 120 | 330 |
| Milano | — | 121 | 180 | 2.340 |
| Milazzo | Messina | 1 | 120 | 320 |
| Mineo | Catania | 511 | 150 | 1.430 |
| Mores | Sassari | 360 | 130 | 1.350 |
| Napoli | — | 10 | 130 | 880 |
| Norcia | Perugia | 604 | 160 | 2.460 |
| Ortisei | Bolzano | 1.234 | 210 | 3.990 |
| Padova | — | 12 | 180 | 2.340 |
| Palermo | — | 14 | 120 | 690 |
| Pavullo nel Frignano | Modena | 682 | 180 | 2.750 |
| Perugia | — | 493 | 150 | 2.190 |
| Pesaro | — | 11 | 150 | 2.030 |
| Pescara | — | 4 | 150 | 1.600 |
| Pescopagano | Potenza | 954 | 160 | 2.980 |
| Piacenza | — | 61 | 180 | 2.540 |
| Pienza | Siena | 491 | 160 | 2.230 |
| Pisa | — | 5 | 150 | 1.380 |
| Porretta Terme | Bologna | 349 | 180 | 2.600 |

*Segue*: ALLEGATO.

| COMUNE | Provincia | Quota m.s.l.m. | Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni | Gradi giorno |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | — | 819 | 150 | 2.500 |
| Ravenna | — | 4 | 150 | 2.160 |
| Recoaro | Vicenza | 450 | 180 | 2.960 |
| Reggio Calabria | — | 15 | 120 | 380 |
| Rieti | — | 405 | 160 | 2.200 |
| Riposto | Catania | 7 | 120 | 400 |
| Roma | — | 20 | 150 | 1.440 |
| Salò | Brescia | 75 | 160 | 2.420 |
| Sassari | — | 225 | 120 | 1.180 |
| Sestola | Modena | 1.020 | 180 | 3.290 |
| Siena | — | 322 | 170 | 2.000 |
| Siracusa | — | 17 | 105 | 620 |
| Sondrio | — | 307 | 180 | 2.480 |
| Taranto | — | 15 | 120 | 1.010 |
| Tarvisio | Udine | 732 | 200 | 3.750 |
| Teramo | — | 265 | 160 | 1.530 |
| Torino | — | 239 | 180 | 2.570 |
| Trento | — | 194 | 180 | 2.570 |
| Treviso | — | 15 | 180 | 2.160 |
| Trieste | — | 2 | 180 | 1.960 |
| Tropea | Catanzaro | 61 | 120 | 550 |
| Udine | — | 119 | 190 | 2.240 |
| Urbino | Pesaro | 485 | 180 | 2.360 |
| Venezia | — | 1 | 180 | 2.110 |
| Verghereto | Forlì | 812 | 180 | 2.550 |
| Verona | — | 59 | 150 | 2.050 |

L'onorevole Cherchi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2.*

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la tabella allegata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona F: nessuna limitazione.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

(*È approvato*).

ART. 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzio-

ne elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentiti dall'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

(*È approvato*).

ART. 6.

Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'articolo 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

*a*) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;

*b*) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Per le violazioni di cui al quarto comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(*È approvato*).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

L'onorevole Napoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione permanente della Camera dei deputati,

tenuto conto della necessità di razionalizzare il sistema dei servizi di riscaldamento negli enti pubblici;

tenuto conto altresì che l'affidamento di un servizio in maniera integrata, che comprende la fornitura del combustibile come la manutenzione dell'impianto, il controllo della conservazione del calore come l'ottimizzazione del rendimento e dell'efficienza dell'impianto sulla base di ricerche ed interventi attuati non solo su quest'ultimo, si pone come un fattore rilevante per la eliminazione di fonti di sprechi nei consumi, nonché per la compressione dei costi globali con la eliminazione – sotto il profilo morale – di tutte quelle anomalie che si verificano attualmente,

impegna il Governo

ad intervenire sulle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, per conseguire, attraverso l'adozione della gestione integrata dei servizi di riscaldamento, risparmi nei consumi e riduzioni nei costi di gestione.

0/688/XII/1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come ho già avuto modo di dire, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione ?

VITO NAPOLI. No, signor presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (688):

| | |
|---|---|
| Presenti | 28 |
| Votanti | 17 |
| Astenuti | 11 |
| Maggioranza | 9 |
| Voti favorevoli | 17 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Balzamo, Bonferroni, Briccola, Citaristi, Colzi, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Merloni, Misasi, Napoli, Orsenigo, Pellicanò, Rocchi, Sacconi, Sangalli, Viscardi.

*Si sono astenuti*:

Alasia, Cerrina Feroni, Donazzon, Giovannini, Graduata, Grassucci, Martinat, Olivi, Picchetti, Provantini, Sastro.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983 (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (673).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983 », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1983.

L'onorevole Napoli ha facoltà di svolgere la relazione.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Circa questo disegno oggi al nostro esame devo dire che i tempi ci impongono una certa fretta: la situazione nella quale si trova la SACE è infatti abbastanza precaria. I dati disponibili sono tali da imporci la ripresa del discorso per quanto riguarda il commercio estero.

Anzi, va subito detto che, dai dati che abbiamo a disposizione oggi, per sistemare bene le cose avremmo bisogno addirittura di erogare alla SACE, complessivamente, 700-800 miliardi di lire. Nei primi nove mesi dell'anno, si è avuta infatti una perdita netta piuttosto considerevole dell'ordine di 400 miliardi di lire, pur in presenza di una quota di crediti ancora esigibili di circa un centinaio di miliardi di lire. Il problema che si pone è quindi quello di consentire alla SACE, per questo fine anno da ottobre a dicembre, un intervento diretto al pagamento degli indennizzi perché, in caso contrario, porremmo il nostro sistema produttivo del commercio estero in una situazione di « non gestibilità », anche perché altre soluzioni non esistono.

Non credo di dover aggiungere molte altre cose, anche se vi sarebbe la necessità di approfondire i problemi che emergono dalle considerazioni ora fatte. Inoltre, dobbiamo tenere presente che, dell'intera attività della SACE, solo il 2,1 per cento riguarda le esportazioni del Mezzogiorno, e questo è sintomatico della situazione difficile nella quale ci troviamo.

Credo che l'apposito Comitato per il commercio estero (del quale mi onoro di essere presidente), approfondirà l'intera problematica riguardante tutto il territorio nazionale, allo scopo di trovare le soluzioni migliori, tali da consentire al nostro commercio con l'estero lo spazio di manovra più completo possibile.

Propongo pertanto di approvare il disegno di legge nel testo che ci viene trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICHELE GRADUATA. Sulla base del dibattito che si è svolto al Senato, preannunciamo la presentazione di un ordine del giorno (che in un primo tempo sembrava fosse stato accettato dal Governo in tale sede) circa la riforma della SACE.

Mi rendo conto della fretta che l'onorevole Napoli, relatore di questo disegno di legge, ha sottolineato più volte. Anche noi partiamo dalla considerazione di fondo che la SACE attraversa un momento di difficoltà. Purtuttavia, vorrei esprimere al rappresentante del Governo alcune mie perplessità sulla scelta compiuta dal Governo, nel senso che per il finanziamento di questo provvedimento non si sia fatto ricorso alla legge finanziaria. Inoltre si è pensato di attingere i 200 miliardi, necessari al rifinanziamento, dal Ministero del tesoro, in particolare dal capitolo riguardante le pensioni dello Stato. Mi meraviglia il fatto che, nel momento in cui si parla di riforma pensionistica, il Governo prenda iniziative che vanno in senso inverso.

Passando ad esaminare la situazione difficile in cui si trova la SACE, notiamo che la riscossione dei premi è pari a 128 miliardi, il pagamento degli indennizzi a 531 miliardi, mentre i crediti vanno ben oltre i 303 miliardi di lire. Queste sono cifre ufficiali del Ministero del tesoro e, in più, il ministro Capria ha parlato della necessità di dotare la SACE di almeno 750 miliardi di lire; nonostante tutto questo, il provvedimento al nostro esame propone la cifra di 200 miliardi che serve

solo a sanare temporaneamente qualche piccolo problema, ma non certo a risolvere definitivamente quelli più gravi in cui si dibatte tale istituto.

Con l'ordine del giorno che presenteremo, tenteremo di far saltare la politica dei due tempi prevista da questo provvedimento (prima, concessione dei fondi e, poi, riforma dell'ente). Se è vero che la SACE interessa poco più del 10 per cento delle esportazioni italiane, si rende necessario un rilancio della sua attività e ciò è possibile solo mediante una profonda riforma delle sue strutture che consenta un potenziamento della raccolta che avviene solo a livello nazionale. Da qui nasce la nostra proposta per una ristrutturazione a livello regionale della raccolta dei fondi.

Per quanto riguarda il Mediocredito centrale, nella nota inviataci dal Ministero del tesoro vi sono alcune lacune circa l'utilizzo dei fondi. A cinque anni dall'istituzione di questo ente, mentre per le classi che vanno da zero a 500 milioni vi sono 1.332 operazioni, pari al 63 per cento del totale, e per le classi da 75 a 100 milioni la percentuale è di 0,5, sembrerebbe esservi un impegno da parte del Mediocredito verso le piccole e medie imprese, anche perché il 63 per cento delle operazioni riguarda le piccolissime aziende. Questi dati che ho fornito dimostrano, ancora una volta, la necessità di operare quanto prima una riforma dell'istituto. Il Governo, da parte sua, deve dire chiaramente se la vuole questa riforma o se, invece, preferisce continuare a ricorrere a provvedimenti tampone come quello di cui oggi stiamo discutendo.

UGO MARTINAT. Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà in cui si trova la SACE, tuttavia esprimiamo le nostre perplessità sulla grave scorrettezza compiuta per la copertura finanziaria del provvedimento. Un'altra perplessità nasce dal fatto che, pur essendo ormai evidente una razionalizzazione del sistema di sostegno alla esportazione e uno snellimento dei vincoli burocratici esistenti, il Governo continua a procedere mediante provvedimenti tampone, per di più, come in questo caso, facendo ricorso al capitolo del bilancio destinato alle pensioni dei pubblici dipendenti.

GIOVANNI BIANCHINI. Poiché la nostra Commissione ha dato luogo ad un comitato per le relazioni economiche internazionali, credo che ad esso debba essere demandato il problema della revisione generale della SACE. Poiché mi sembra che esista la volontà di procedere in questa direzione, il nostro gruppo esprimerà voto favorevole sul disegno di legge in esame.

GEROLAMO PELLICANÒ. L'esigenza dell'approvazione di questo disegno di legge non contrasta con le finalità della SACE. Anche io, come il collega che mi ha preceduto, mi auguro che dei problemi di questo istituto sia investito il comitato per le relazioni economiche internazionali. Auspico che finalmente si affrontino anche le questioni relative all'ICE e, più in generale, al coordinamento della politica del Governo nel settore del commercio estero.

Nell'esprimere un voto positivo al provvedimento in esame, non intendiamo certo impegnarci al mantenimento della situazione esistente, intendiamo semplicemente risolvere i problemi di oggi, ribadendo l'esigenza di una riconsiderazione complessiva della politica generale del Governo concernente il commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Credo che i colleghi che hanno preso la parola abbiano posto questioni e preoccupazioni, che sono condivise da tutti, circa il quadro complessivo nel quale si muove il nostro commercio con l'estero. A tale proposito ritengo che il Comitato per il commercio estero possa iniziare i lavori la

prossima settimana per una prima presa di contatto con l'intera problematica; come presidente di tale Comitato ho preferito iniziare l'attività con una ricerca del materiale specifico che ci dia la possibilità di avere chiarezza in un settore nel quale, in verità, abbiamo notizie solo dal bilancio dello Stato. A mio avviso, dopo tale lavoro di informazione, potremo corrispondere meglio ai fini che tale Comitato si propone.

Credo non ci sia dubbio che il Governo debba fare ogni sforzo nella direzione che è stata indicata dalla nostra Commissione e che si evince dal dibattito di questa mattina, ma che, anche in altri momenti, è stata esposta e che riguarda soprattutto la preparazione di un disegno di legge organico. Sappiamo che il Governo è disponibile in tal senso, pertanto non resta che rinnovare la richiesta di approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame.

GIOVANNI PRANDINI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Mi pare, dalle considerazioni fatte questa mattina, che emerga una certa ingenerosità nei confronti degli sforzi che il Ministero del commercio con l'estero sta facendo, anche in riferimento a un disegno di legge di riforma che è stato presentato la settimana scorsa in sede di Consiglio dei ministri circa la normativa valutaria, nonché in riferimento ad un altro disegno di legge di riforma dell'ICE, la cui elaborazione è in fase di studio avanzato.

Tornando sull'argomento della SACE, vorrei ricordare all'onorevole Graduata che al Senato vi è stato un dibattito serio sul provvedimento che è oggi all'esame della Commissione e che non ha la pretesa di rappresentare una riforma; anche da parte comunista vi è stato un sostanziale consenso, ed il voto finale contrario si è riferito alla mia impossibilità di accettare l'impegno relativo alla riforma della SACE entro sei mesi. Ricordo che la SACE ricade anche nella competenza del Ministero del tesoro e, comunque, ribadisco la volontà di camminare in questa direzione con senso estremamente realistico.

Per quanto riguarda l'aumento del fondo di dotazione di 200 miliardi di lire, debbo ricordare che nessuno prevedeva che per il 1983 ci sarebbe stata una sinistrosità così elevata come quella che si è appunto verificata in tale periodo, soprattutto per quanto riguarda la Polonia, il Sudan, il Cile, il Perù e una serie di altri paesi particolarmente dell'Africa. Tale situazione ha impedito la normale definizione dei contratti all'estero, facendo ricadere sulla SACE una pesante situazione di morosità. Vorrei ricordare che l'attività della SACE, per quanto riguarda le assicurazioni, viene appunto indirizzata dove maggiori sono i rischi, quindi va tenuto presente che la SACE sviluppa un servizio reale a sostegno delle esportazioni. Inoltre, va considerato che, senza l'intervento oggi al nostro esame, corriamo il rischio di essere sostituiti da altri paesi nel commercio estero con quegli Stati di cui al sostegno SACE.

Per questi motivi accetterò l'ordine del giorno che è stato preannunciato come raccomandazione, anche per un doveroso rispetto nei confronti degli altri organi che con noi hanno competenza in materia SACE. Invito pertanto il gruppo comunista ad esprimere un voto favorevole, come del resto era stato già preannunciato in Senato all'inizio della discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il fondo di dotazione della SACE – Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Graduata, Provantini, Donazzon e Grassucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge « Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983 »,

avendo rilevato inadeguata la capacità di intervento della SACE per conseguire le finalità della legge 24 maggio 1977, n. 227;

avendo convenuto sull'esigenza di riforme capaci di rendere questa essenziale struttura di sostegno dell'esportazione più immediatamente vicina alla realtà produttiva dell'intero paese,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi un progetto di riforma della SACE, unitamente al programma più complessivo di razionalizzazione del sistema di sostegno dell'esportazione, su cui pesano vincoli gravosi e burocratismi eccessivi che appare urgente rinnovare.

0/673/XII/1

Onorevole Graduata, dal momento che il sottosegretario, in sede di replica, ha già dichiarato che accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, insiste per la votazione ?

MICHELE GRADUATA. Non insisto per la votazione, signor presidente. Inoltre, annuncio, a nome del gruppo comunista, la nostra astensione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983 » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (673):

| | |
|---|---|
| Presenti | 32 |
| Votanti | 18 |
| Astenuti | 14 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Bianchini, Bonferroni, Briccola, Citaristi, Colzi, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Merloni, Napoli, Orsenigo, Pellicanò, Rocchi, Sacconi, Sangalli, Sanza, Viscardi, Zoso.

*Si sono astenuti*:

Alàsia, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Donazzon, Giovannini, Grassucci, Martinat, Olivi, Picchetti, Provantini, Sastro, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse.

**La seduta termina alle 11.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO